

Ministero dello Sviluppo Economico

Decreto Direttoriale

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alle società ELETTRA s.r.l., EMILAB s.r.l. e O.C.E. s.r.l.,, ad operare in qualità di organismi notificati ai sensi della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica.

IL DİRETTORE GENERALE

per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del Dipartimento per le Comunicazioni

IL DIRETTORE GENERALE

per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento impresa e internazionalizzazione

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99«Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visto la direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2007, che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo l'ex Ministero delle comunicazioni e l'ex Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28/11/2008 n°197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto 7 maggio 2009, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Vista la convenzione, del 17 novembre 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alle apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 4 marzo 2013, acquisita in data 06 febbraio 2013, n. DC2013UTL158 con la quale è rilasciato alle società ELETTRA s.r.l., EMILAB s.r.l. e O.C.E. s.r.l.. l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011 per la direttiva 2004/108/CE,

Vista le istanze presentate, ai fini dell'autorizzazione a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 2004/108/CE, dalla società ELETTRA s.r.l in data 06/12/2012, dalla società EMILAB s.r.l. in data 06/12/2012 e dalla società O.C.E. s.r.l. in data 07/12/2012 e rettificata in data 11 marzo 2013.

Decretano:

Art. 1

1. La società ELETTRA s.r.l. con sede legale e operativa in Via Felice Matteucci, 10 - 50041 Calenzano (Firenze) è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:

Apparecchiature, ovvero apparecchi e impianti fissi

In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità per i seguenti settori:

- a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- b) apparecchiature industriali;
- c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- g) apparecchi didattici elettronici;

- h) apparecchi di rete non ricedenti sotto il decreto legislativo 269/01 e le relative reti di comunicazione elettronica;
- i) impianti fissi.

Per i prodotti e settori di cui sopra l'organismo ELETTRA s.r.l. è autorizzato ad operare secondo l'allegato III della direttiva 2004/108/CE, corrispondente all'allegato III del decreto legislativo 194/2007.

2 La società EMILAB s.r.l., con sede legale ed operativa in Via F.lli Solari 5/A – 33020 Amaro (Udine) è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:

Apparecchiature, ovvero apparecchi e impianti fissi

In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità per i seguenti settori:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali,

c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche:

e) apparecchia ure di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestice;

g) apparecchi didattici elettronici;

- h) apparecchi di rete non ricedenti sotto il decreto legislativo 269/01 e le relative reti di comunicazione elettronica;
- i) impianti fissi.

Per i prodetti ed i settori di cui sopra l'organismo EMILAB s.r.l. è autorizzato ad operare secondo l'allegato III della direttiva 2004/108/CE, corrispondente all'allegato III del decreto legislativo 194/2007.

3 La società O.C.E. s.r.l., con sede legale ed operativa in Via Pietro Nenni, 32 – 00036 – Palestrina (Roma), è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti.

Apparecchiature, ovvero apparecchi e impianti fissi

In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità per i seguenti settori:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

g) apparecchi didattici elettonici;

- h) apparecchi di rete non ricedenti sotto il decreto legislativo 269/01 e le relative reti di comunicazione elettronica;
- i) impianti fissi

Per i prodotti ed i settori di cui sopra l'organismo O.C.E. s.r.l.. è autorizzato ad operare secondo l'allegato III della direttiva 2004/108/CE, corrispondente all'allegato III del decreto legislativo 194/2007.

4. La valutazione è effettuata dagli organismi conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 citato.

Art. 2

- 1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto ciascuno degli organismi, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione II Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.
- 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto di ciascuno degli organismi, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
- 3. Gli organismi mettono a disposizione della Divisione II, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3

1. La presente autorizzazione in conformità all'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, ha la validità di 3 anni a partire dalla notifica del presente decreto alle società destinatarie ed è notificata alla Commissione europea.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli organismi di certificazione.

Gli organismi sono tenuti a versare al Ministero Sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.

Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VI della direttiva 2004/108/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, lì 05 4 2013

Il Direttore Generale
per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
del Dipartimento per le Comunicazioni
(Francesco Troisi)

Il Direttore Generale

per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento impresa e internazionalizzazione (Gianfrancesco Vecchio)

6 Kul